

DELIBERAZIONE N. 124 APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE del 20/12/2018 PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Sono presenti i Signori:

MORANDI STEFANO - PRESIDENTE

BALLI SIMONE
MARINI SABRINA
SETTORE ARTIGIANATO
SETTORE COMMERCIO

Sono assenti i Signori:

□ LANDUCCI FEDERICA (giustificato) – SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE)

□ CIAMPOLI SIMONE (giustificato) – SETTORE AGRICOLTURA

Sono presenti i Sindaci revisori:

■ BOTTAINI ALESSANDRO – REVISORE

Sono assenti i Sindaci revisori:

□ LAZZARO MICHELANTONIO - PRESIDENTE

(giustificato)

□ TRUPPA ANNARITA (giustificato) – REVISORE

Il Presidente cede la parola al Segretario generale il quale ricorda come, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSPP), le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La Camera di Commercio quindi può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSPP, ovvero per:



- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Infine il Testo Unico prevede ulteriori eccezioni consentendo, ad esempio, la partecipazione in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta, con deliberazione n. 78 del 26 settembre 2017, ha effettuato la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del TUSPP, concludendo per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 per le quali non fosse intervenuta la messa in liquidazione o l'apertura di una procedura concorsuale prima della data del provvedimento stesso, senza necessità di adozione di misure di razionalizzazione. Si tratta ora di effettuare la prima revisione "ordinaria", disciplinata dall'art. 20 del Testo Unico e relativa alle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio alla data del 31.12.2017.

Devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 TUSPP, ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione", le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSPP;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSPP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza



economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, TUSPP):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 12 quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Tenuto conto quindi delle funzioni per le quali sono costituite le Camere di Commercio, del miglior soddisfacimento dell'interesse generale per il sistema delle imprese, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 2018.

La ricognizione non riguarda le società già in liquidazione e/o assoggettate a procedure concorsuali.

Il Segretario generale prosegue effettuando alcune precisazioni in merito al perimetro oggettivo della revisione ordinaria: essa riguarda le società partecipate direttamente e indirettamente. Una società si considera partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio; si considera invece partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni congiuntamente. La situazione di controllo è definita dal TUSPP con riferimento ai casi individuati dall'art. 2359 del codice civile:

- possesso della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- possesso di un numero di voti in grado di esercitare di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;



- esercizio di un'influenza dominante grazie a vincoli contrattuali con la società.

Quando le situazioni di controllo sopra descritte fanno capo ad un solo socio si parla di controllo "solitario", situazione che non si ravvisa in alcuna delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Pistoia oggetto di ricognizione ai fini dell'eventuale adozione di misure di razionalizzazione.

Nel Testo Unico non è presente una definizione di situazioni di controllo "congiunto" (fatta eccezione della definizione di "controllo analogo congiunto"), ma la Struttura operante presso il MEF ha precisato che si ravvisano situazioni di controllo "congiunto" quando:

- una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, norme statutarie o patti parasociali;
- una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
- una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti.
- una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

La definizione di controllo pubblico, che determina l'assoggettamento della società a specifiche disposizioni del D. Lgs. 175/2016 risulta dal combinato disposto delle lettere b) – situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. - ed m) – una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) – dell'art. 2, comma 1, del medesimo testo legislativo.

Pur non ravvisando, con riferimento alla Camera di Commercio di Pistoia, situazioni di controllo congiunto riconducibili alle disposizioni sopra citate si è ritenuto comunque di inserire nell'ambito della ricognizione le partecipazioni detenute per il tramite di società *in house* nei confronti delle quali l'Ente esercita un "controllo analogo congiunto" (situazione prevista dell'art. 2, comma 1, lett. d, del TUSPP).

Il segretario generale procede, quindi, ad illustrare nel dettaglio la relazione allegata sub A) al presente provvedimento dallo stesso predisposta sulla base dei criteri prima esposti.

Al termine, dopo breve discussione,

LA GIUNTA CAMERALE

UDITO SENTITO VISTO il Presidente;

il Segretario generale;

l'art. 14, c. 5, lett. b), della Legge 580/1993 e s.m.i. che attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare "sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e



sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle

dismissioni societarie";

in materia anche l'art. 15, c. 1, lett. f), dello Statuto **VISTO**

approvato con deliberazione consiliare n. 5/2012 del

19 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione

> dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSPP) come integrato e modificato

D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del TUSPP le Pubbliche

Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali;

che dette finalità devono essere rinvenute nell'art. 1, CONSIDERATO

comma 1, della L. 580/1993 e s.m.i. a mente del quale le Camere di Commercio "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali", nonché nell'art. 2, comma 2, della medesima Legge così come modificato dal D.Lgs. 219/2016 ("Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura");

in particolare che tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, così come ridefiniti dal citato D.Lgs. 219/2016,

rientrano:

la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo d'impresa;

- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani:
- l'individuazione quale punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- valorizzazione del patrimonio culturale

CONSIDERATO



promozione del turismo;

- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale dei prodotti, la mediazione e l'arbitrato;

VISTO

l'art. 2, comma 4, della L. 580/1993 e s.m.i. a norma del quale "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";

ATTESO

che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSPP;

CONSIDERATO

in particolare che tra i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, così come ridefiniti dal citato D.Lgs. 219/2016, rientrano:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo d'impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani;
- l'individuazione quale punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale dei prodotti, la mediazione e l'arbitrato;

CONSIDERATO

che, per effetto dell'art. 20 del TUSPP, entro il 31 dicembre la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate o formare oggetto di



una delle altre misure di razionalizzazione previste dal medesimo Testo Unico;

TENUTO CONTO,

in particolare, che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSPP – ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, del TUSPP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del TUSPP
- 3) situazioni previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 78 del 26 settembre 2017, con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del sopra citato testo unico;

CONSIDERATO

che con tale provvedimento di deliberava di mantenere tutte le partecipazioni per le quali non fosse intervenuta la messa in liquidazione o l'apertura di una procedura concorsuale prima della data del provvedimento stesso, senza necessità di adozione di misure di razionalizzazione, per le motivazioni indicate per ciascuna società partecipata nel prospetto allegato sub B) alla deliberazione di cui trattasi;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 113 del 6 dicembre 2018, con la quale sono stati formulati, tra l'altro, i primi indirizzi in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni; la relazione tecnica predisposta dal Segretario generale ai

ESAMINATA

la relazione tecnica predisposta dal Segretario generale ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSPP, sulla base dei criteri esposti in narrativa;

ESAMINATE,

in particolare, le schede tecniche relative alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Pistoia con riferimento alla data del 31.12.2017;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione tecnica, concernente la ricognizione delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dalla Camera di Commercio di Pistoia alla data del 31 dicembre 2017, allegata sub "A" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere le suddette partecipazioni, senza necessità di adozione di provvedimenti di razionalizzazione, per le motivazioni indicate per ciascuna di esse nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione, anch'esso parte integrante e sostanziale della medesima;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione comprensiva dei relativi allegati alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché Struttura per il monitoraggio operante presso il MEF con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del Dlgs 175/2016 e s.m.i;
- 4) di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 219/2016 per l'effettuazione delle verifiche di cui al medesimo comma;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, sottosezione enti controllati/società partecipate/provvedimenti, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE (Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE (Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.